

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1352/2019

Oggetto: affidamento servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo e definitivo, custodia e mantenimento a vita dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio del Comune di Fonte Nuova per il mese di GENNAIO 2020 - LA FATTORIA DI TOBIA - cig. ZB92B5AE5C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PREMESSO CHE

al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale nonché tutelare la salute pubblica e l'ambiente deve essere garantita la tutela degli animali di affezione evitando gli atti di crudeltà, i maltrattamenti e l'abbandono, attraverso il controllo della popolazione canile e il ricovero dei cani vaganti catturati presso idonee strutture per la restituzione al detentore o il mantenimento finalizzato all'adozione a privati o ad associazioni protezioniste;

CONSIDERATO CHE

- la Legge n. 281 del 14.08.1991 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e che ai sensi dell'articolo 4 della sopracitata Legge, i comuni provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani provvedendo alla gestione direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti sotto il controllo sanitario della competente azienda sanitaria locale;

- la Legge Regionale n. 34 del 21.10.1997, ha la finalità di promuovere e disciplinare il controllo del randagismo in stretto coordinamento con i comuni e le Aziende Unità Sanitarie locali (ASL) e che ai sensi dell'Art. 2 della sopracitata Legge Regionale i comuni provvedono alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti, conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici, per assicurare l'assistenza sanitaria, il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani, sotto il controllo sanitario della competente azienda sanitaria locale, promuovendo campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso le predette strutture e realizzare interventi straordinari per la sterilizzazione della popolazione randagia;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 43 del 29.01.2010, stabilisce la direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 473 del 29.10.2010, approva le procedure sanitarie e le misure da adottare nei casi sospetti e/o confermati di Leishmaniosi canina nella Regione Lazio,

- la Determina dirigenziale n. 88 del 19/11/2018 con cui si è provveduto all'affidamento del servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo e definitivo, custodia e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio comunale alla ditta La Fattoria di Tobia srl, con sede legale in via Cesare Rasponi 40 – 00162 Roma, codice fiscale 06506981007, partita iva IT06506981007, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al numero R.E.A. RM/972012

CONSIDERATO CHE

- nel territorio comunale si manifesta moderato il fenomeno del randagismo mentre in alcune zone in particolare costituisce pericolo per la cittadinanza;

- il Comune di Fonte Nuova non è dotato di una struttura idonea per assicurare l'assistenza sanitaria, il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi;

- ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 34 del 21 ottobre 1997 e s.m.i. i comuni non dotati delle strutture idonee ad assicurare l'assistenza sanitaria, il ricovero, la custodia ed il mantenimento

dei cani randagi, possono affidare tale servizio a strutture private convenzionate provvedendo a sostenere il costo necessario per i cani rinvenuti nell'ambito del territorio di propria competenza;

- ai sensi del punto D della "direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo", approvata con delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 43 del 29 gennaio 2010, i comuni sprovvisti di una struttura pubblica individuata quale Canile Sanitario – Rifugio dovranno assicurare tale servizio presso una struttura privata, ubicata all'interno del territorio dell'azienda sanitaria locale competente, tenendo presente nella convenzione, oltre all'economicità dell'offerta, le strutture che possono offrire minimi spostamenti degli animali preferendo strutture sul proprio territorio, avvalersi di servizi prestati da associazioni riconosciute per la protezione degli animali, siano gestite da associazioni animaliste e zoofile e modalità di pagamento del costo del servizio che disincentivi il maltrattamento degli animali e premiano invece una politica delle adozioni efficace;

PRESO ATTO

- che attualmente il gestore del servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo e definitivo, custodia e mantenimento a vita dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio del Comune di Fonte Nuova è la Soc. La Fattoria di Tobia Srl, con sede legale in via Cesare Rasponi 40 – 00162 Roma, codice fiscale 06506981007, partita iva IT06506981007, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al numero R.E.A. RM/972012, la quale nella propria struttura di Canile Sanitario – Rifugio, posto in Palestrina località Colle Righetta, detiene attualmente cani di proprietà comunale;
- della scadenza del 31/12/2019 della convenzione tra il Comune di Fonte Nuova e la Soc. La Fattoria di Tobia Srl per il servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo e definitivo, custodia e mantenimento a vita dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio del Comune di Fonte Nuova

RITENUTO

- necessario procedere ad attivare le azioni indispensabili e propedeutiche per affidare il servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo e definitivo, custodia e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio comunale ad una struttura privata di Canile Sanitario – Rifugio, attesa la carenza di una struttura pubblica;

ATTESO

- che non è possibile interrompere il servizio in argomento in quanto lo stesso è obbligatorio per i comuni in ossequio alle vigenti disposizioni di leggi di pubblica sicurezza, d'igiene, sanità ambientale e randagismo
- che la Ditta "La Fattoria di Tobia" con sede legale in Via Cesare Rasponi n. 40,(RM) - (P.I. 06506981007), qualificata nel settore, si è resa disponibile a portare avanti il servizio al fine di garantirne la continuità

RITENUTO

- necessario, nella more dell'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo Fornitore, affidare per un'ulteriore mese oltre la scadenza (31/12/2019) della convenzione, il servizio di prima accoglienza e di mantenimento a vita dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Fonte Nuova, e precisamente dal 01/01/2020 al 31/01/2020 alla Soc. La Fattoria di Tobia Srl, con sede legale in via Cesare Rasponi 40 – 00162 Roma, codice fiscale 06506981007, partita iva IT06506981007, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al numero R.E.A. RM/972012, agli stessi patti e condizioni di cui alla determina Dirigenziale n. 88 del 19/11/2018 ovvero:

- mantenimento cani presso Canile Sanitario per l'importo di € 5,00 al giorno per cane, oltre Iva 22%;
- mantenimento cani presso Canile Rifugio per l'importo di € 3,00 al giorno per cane, oltre Iva 22%;
- mantenimento cani presso Box Contumaciali per l'importo di € 5,00 al giorno per cane, oltre Iva 22%;

- mantenimento cani affetti da Leishmania per l'importo di € 5,00 al giorno per cane, oltre Iva 22%;
- smaltimento cane deceduto per l'importo di € 51,65 per cane oltre Iva 22%

RICHIAMATO

- il certificato di Autorizzazione Sanitaria prot. n. 4876 del 26.03.1992 a nome della Sig.ra Odorizzi Maria Teresa in qualità di Amministratore Unico della Società "La Fattoria di Tobia";

PTRESO ATTO

- che si ritiene necessario imputare ed impegnare a favore della Ditta "La Fattoria di Tobia Srl", con sede legale in via Cesare Rasponi 40 – 00162 Roma, la somma complessiva di € 2.117,92 Iva di legge pari al 22% compresa, per il servizio di prima accoglienza ricovero temporaneo e osservazione sanitaria degli animali vaganti catturati o rinvenuti feriti e degli animali morsicatori del comune di Fonte Nuova, nonché il mantenimento a vita degli stessi, dal 01/01/2020 fino al 31/01/2020 sul capitolo 1307.13.002 del Bilancio di previsione 2019/2021 alla annualità 2020;

RITENUTO

doveroso ed indispensabile provvedere in merito e con urgenza al fine di evitare l'interruzione dell'espletamento del servizio;

ATTESO

che il codice identificativo gara dell'intervento attribuito alla presente procedura dall'ANAC è n. ZB92B5AE5C;

ATTESO

che la ditta suddetta è iscritta alla Camera di Commercio di Roma C.F. - P.I. 06506981007 e iscritta al REA (Repertorio Economico Amministrativo) n. 972012;

VISTI

il D.P.R. 320 del 8 febbraio 1954 e s.m.i.;

la Legge 281 del 14 agosto 1991 e s.m.i.;

la Legge Regionale 34 del 21 ottobre 1997 e s.m.i.;

la "direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo" approvata con delibera della Giunta Regionale 43 del 29 gennaio 2010;

il D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.;

il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

il D.Lgs n. 50/2016;

D E T E R M I N A

Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di dare atto che il servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo e definitivo, custodia e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio del Comune di Fonte Nuova non può essere interrotto poiché, in ossequio alle vigenti disposizioni di leggi di pubblica sicurezza, d'igiene, sanità ambientale e randagismo si definisce quale servizio di pubblica necessità per i comuni;

2) di dare atto che la Ditta "La Fattoria di Tobia" con sede legale in Via Cesare Rasponi n. 40,(RM) - (P.I. 06506981007), qualificata nel settore, si è resa disponibile a portare avanti il servizio al fine di

garantirne la continuità

3) di affidare alla Ditta "La Fattoria di Tobia Srl", con sede legale via Cesare Rasponi 40 – 00162 Roma, il servizio di prima accoglienza e ricovero temporaneo per il previsto periodo di osservazione sanitaria degli animali vaganti catturati o rinvenuti feriti e degli animali morsicatori del comune di Fonte Nuova, nonché il mantenimento a vita degli stessi per l'importo complessivo di € **2.117,92,00** compresa Iva di legge pari al 22%, dal 01/01/2020 fino al 31/01/2020;

4) di imputare ed impegnare favore della Soc. "La Fattoria di Tobia Srl", con sede legale via Cesare Rasponi n. 40 – 00162 Roma, la somma complessiva di € **2.117,92** Iva di legge pari al 22% compresa sul capitolo di bilancio **1307.13.002 Imp. Cont. 135/2020** del Bilancio di previsione 2019/2021 alla annualità 2020;

5) di dare atto che il dodicesimo verrà rispettato in fase di liquidazione;

6) di dare atto del certificato di Autorizzazione Sanitaria prot. n. 4876 del 26.03.1992 a nome della Sig.ra Odorizzi Maria Teresa in qualità di Amministratore Unico della Società "La Fattoria di Tobia";

7) di dare atto che per il presente affidamento del servizio, d'importo inferiore ad € 40.000,00 si può procedere ai sensi del disposto art. 36 comma 2 lettera "a" del Dlgs 50/2016;

8) di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

9) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

10) di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Dirigente
Settore III - Servizio Ambiente
Arch. Fulvio Elio Bernardo